

COMUNE DI BARLETTA

Estratto Ordinanza di svincolo parziale 30 dicembre 2025, n. 025/11-12-2025.

Espropriazione del suolo compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) censito in catasto al fg. 86, p.lla 3159, della superficie di mq 2.932 - Pagamento dell'indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti (art. 28 del D.P.R. n. 327/2001), per un importo pari ad € 235.240,29=, a favore di FILANNINO Anna, a seguito di procedimento giurisdizionale.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI**PREMESSO:**

- **che**, con Ordinanza n. 2 del 30.04.2008, è stato disposto il deposito di € 150.734,12, a titolo di indennità di espropriazione, a favore della ditta Germani Filannino, inerente al suolo di loro comproprietà compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) distinto in catasto al foglio 86, particella 3159, della superficie di mq 2.932;
- **che**, con quietanza n. 307 del 07.07.2008, dell'importo di € 150.734,12 (pos. prov.le n. 160120), è avvenuto tale deposito, seguito dal decreto di espropriazione definitiva n. 64 del 06.08.2008, recante rep. n. 305 del 06.08.2008, registrato a Barletta il 25.08.2008 al n. 4039 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani il 22.10.2008 ai nn. 21356/15193 a favore del Comune di Barletta, regolarmente notificato alla ditta interessata;
- **che**, avverso il decreto di espropriazione n. 64/2008, la ditta Germani Filannino ha proposto opposizione all'indennità di esproprio, così come determinata dal Comune di Barletta, dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
- **che**, con sentenza n. 77/2014 del 29.01.2014, la Corte di Appello di Bari, Sez. I, definitivamente pronunziatasi sulla domanda proposta dalla ditta Germani Filannino, ha disposto, a carico del Comune di Barletta, il pagamento della somma di € 439.800,00 per indennità di espropriazione, decurtando da tale somma il deposito già effettuato, oltre interessi legali sulla differenza, a far data dal 19.03.2009 e sino all'effettivo soddisfo, con il pagamento delle spese processuali compensate per la metà e liquidate per l'intero in € 6.000,00, oltre spese per € 340,00 e oltre IVA e c.n.a. come per legge, ponendo le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa in € 2.109,50 con IVA e contributi se dovuti definitivamente a carico del Comune di Barletta;
- **che**, con nota del 03.02.2014, prot. n. 6818 l'Avvocatura comunale ha trasmesso al Settore Lavori Pubblici/Ufficio per le espropriazioni, per gli adempimenti di competenza, la sentenza in oggetto;
- **che**, con nota del 05.02.2014, prot. n. 7801 il Settore Lavori Pubblici/Ufficio per le espropriazioni ha evidenziato al Settore Bilancio e Programmazione economica nonché all'Avvocatura comunale la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
- **che**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. U.T. n. 116 del 17.06.2014 è stata inviata la proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo pari ad € 340.546,76, derivante dalla sentenza n. 77/2014 del 29.01.2014 della Corte di Appello di Bari, in favore della ditta Germani Filannino, per il suolo già espropriato di loro comproprietà compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) censito in catasto al foglio 86, particella 3159, di mq 2.932;
- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 09.09.2014, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2014;
- **che**, con deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 18.09.2014, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014;
- **che**, con nota del 30.09.2014, prot. n. 49837, la Presidenza del Consiglio comunale ha rimesso la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio, già trasmessa con nota prot. U.T. n. 116 del 17.06.2014, chiedendone l'integrazione del testo con l'indicazione delle determinazioni dirigenziali di pagamento in virtù dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

- **che**, onde evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dall'eventuale azione esecutiva, si è reso necessario liquidare e pagare quanto disposto dalla predetta sentenza, riservandosi l'adozione di un successivo provvedimento da sottoporre all'esame del Consiglio comunale per il formale riconoscimento del debito fuori bilancio, residuando, in una tale circostanza, solo una funzione meramente ricognitiva in capo al Consiglio comunale, e ciò in quanto, secondo l'orientamento della Corte dei Conti, il debito nascente da sentenze esecutive si impone all'Ente "ex se" in forza di una situazione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;
- **che**, con determinazione dirigenziale n. 1372 del 02.10.2014, è stato disposto il deposito della somma di € 319.746,46 a saldo dell'indennità di espropriazione ed interessi a favore dei Germani Filannino, riveniente dal seguente calcolo:

Indennità di espropriazione di cui alla sentenza n. 77/2014	€ 439.800,00
a detrarre deposito di cui alla quietanza n. 307 del 07.07.2008	<u>€ 150.734,12</u>
Restano	€ 289.065,88
Interessi dal 19.03.2009 al 30.09.2014	<u>€ 30.680,58</u>
Totale a saldo per indennità di espropriazione ed interessi	€ 319.746,46
- **che**, con quietanza n. 1248617 del 28.01.2015, dell'importo di € 319.746,46 (pos. prov.le n. 163964), è avvenuto il deposito della predetta somma presso la Cassa depositi e prestiti (MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat), in favore della ditta Germani Filannino;
- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23.02.2015, esecutiva, è stato riconosciuto, tra l'altro, il debito fuori bilancio per indennità di esproprio ed interessi legali, per un importo pari ad € 319.746,46, in favore della ditta Germani Filannino, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 77/2014, dando atto che la predetta somma è stata prevista nel bilancio di previsione anno 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 09.09.2014;
- **che** il Comune di Barletta ha promosso impugnazione, per revocazione, della sentenza n. 77/2014, dinanzi alla stessa Corte di Appello di Bari, Sez. II, la quale ha poi rigettato tale impugnazione con propria sentenza n. 2198/2018 del 28.12.2018;
- **che** il Comune di Barletta ha promosso impugnazione in Cassazione avverso la predetta sentenza n. 2198/2018 della Corte di Appello di Bari;
- **che** la Suprema Corte, però, ha respinto il ricorso con Ordinanza n. 6536/2021;
- **che** le somme giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di indennità di espropriazione ed interessi, intestate ai sigg.ri Filannino Anna e Filannino Francesco, ammontano, quindi, a complessivi € (150.734,12 + 319.746,46) = € 470.480,58;
- **che** il deposito delle somme ha prodotto effetti liberatori per l'espropriante debitorio, di guisa che le predette somme devono ritenersi fuoriuscite dal patrimonio dell'Ente depositante (Comune di Barletta) ed ormai nell'astratta disponibilità del soggetto espropriato, il quale può materialmente ottenerle al verificarsi delle condizioni di legge;
- **che**, con la sentenza n. 77/2014 del 29.01.2014, più volte citata, la Corte di Appello di Bari ha disposto solo il deposito - presso la Cassa depositi e prestiti - della maggiore somma, a titolo di indennità di espropriazione ed interessi, risultante dall'accertamento giurisdizionale, con conseguente esclusione dell'ingiunzione del pagamento diretto a favore degli espropriati, essendo previsto che il pagamento delle somme loro intestate giacenti presso la Cassa depositi e prestiti intervenga all'esito del procedimento amministrativo ex art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, qualora non siano insorte questioni nel corso della procedura di svincolo e, quindi, sostanzialmente non emergano opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato, sicché da poter ritenere l'indennità di esproprio definitiva nei confronti di tutti, in conformità alle disposizioni a tal uopo dettate dall'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, con istanza del 19.10.2023, prot. n. 80409, così come integrata in data 16.11.2023, prot. n. 87831, la sig.ra Filannino Anna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, ha richiesto lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti, relativamente alla quota di indennità di propria spettanza (1/2), pari ad € (470.480,58 × 1/2) = € 235.240,29, trattandosi di proprietà indivisa con il proprio fratello Filannino Francesco;

- **che**, in ordine all'ammissibilità della domanda di svincolo parziale avanzata da parte di alcuni dei comproprietari relativamente alla quota di indennità di loro pertinenza, come qui accade, la Cassa depositi e prestiti (MEF), con propria nota del 26.03.2024, prot. n. 28107, recante prot. com.le n. 24791 del 27.03.2024, dietro richiesta di chiarimenti a tal uopo avanzata dallo scrivente Ufficio Espropri, ha informato della possibilità di emettere un provvedimento di svincolo parziale a favore solo di uno o più aventi diritto, purché il medesimo provvedimento contenga, in osservanza dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell'art. 356 delle Istruzioni sui Servizi dei depositi definitivi, un "piano di riparto" per la restituzione del deposito interessato che comprenda tutti i soggetti beneficiari;
- **che**, per le ragioni e con le precisazioni dianzi esposte, ricade quindi in capo a chi abbia presentato la domanda di svincolo parziale l'onere di dimostrare che sia stato concluso tra tutte le parti aventi causa l'accordo per la ripartizione dell'indennità, per cui può essere autorizzato il pagamento delle rispettive quote dovute alle parti titolate, e dunque l'onere di produrre idonea documentazione ai fini della verifica probatoria di tutti gli effettivi titolari del diritto di proprietà e di possesso del bene e di altri pesi gravanti su di esso, strumentale all'accertamento della sussistenza della condizione di effettiva definitività rispetto a tutti dell'ammontare dell'indennità depositata;
- **che**, in riscontro alla nota Ufficio Espropri del 18.12.2024, prot. n. 96659, notif. in data 18.12.2024, con nota dell'08.05.2025, prot. n. 38266, gli Avvocati Franzese e Stella, in nome, per conto e nell'interesse di Filannino Anna, hanno depositato la seguente documentazione, ex artt. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001: - Certificato ipotecario ultraventennale, recante n. BA 108587 del 2025, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate/Direzione Provinciale di Bari/Ufficio Provinciale-Territorio/Servizio di Pubblicità Immobiliare di Trani, fino all'avvenuta trascrizione del decreto di esproprio (data: 22.10.2008; Reg. Gen. n. 21356; Reg. Part. n. 15193), da cui risulta la quota di proprietà (1/2) del bene espropriato, in capo a Filannino Anna, nonché la mancanza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ovvero di pesi, ipoteche, vincoli e/o gravami di sorta a carico del bene interessato al momento dell'espropriazione; - Dichiarazione, resa da Filannino Anna, in data 07.05.2025, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale ella dichiara di essere stata proprietaria del bene espropriato, unitamente al proprio fratello Filannino Francesco, ciascuno nella misura pro quota ed indivisa del 50%, con cui inoltre ella attesta l'assoluta assenza di diritti di terzi sul bene medesimo, e con cui altresì ella assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi, ex art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, accompagnata da esemplare del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di svincolo parziale avanzata e, dunque, che sussistano le condizioni per autorizzare il pagamento, in favore della proprietaria richiedente, sig.ra Filannino Anna, della rispettiva quota di indennità (1/2) giacente presso la Cassa depositi e prestiti (MEF);

CONSIDERATO che l'area interessata ricade in zona omogenea C della strumentazione urbanistica comunale, ovvero è ricompresa nelle maglie del piano di zona ex lege 167/1962, di guisa che, in applicazione dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, l'indennità di espropriazione dev'essere assoggettata alla ritenuta d'imposta, e perciò va dichiarata ai fini fiscali;

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

ORDINA

ART. 1 - È disposto lo svincolo della quietanza di deposito n. 307 del 07.07.2008 (pos. prov.le n. 160120), dell'importo di € 150.734,12, **nonché lo svincolo** - per l'importo di € (235.240,29 - 150.734,12) = € 84.506,17 - della quietanza di deposito n. 1248617 del 28.01.2015 (pos. prov.le n. 163964), avente importo complessivo pari ad € 319.746,46, entrambe rilasciate dalla Cassa depositi e prestiti (Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT/

Area Sud Adriatica/Servizio II-Antiriciclaggio, Contenzioso e Funzioni Amministrative) ed inerenti a due depositi amministrativi aventi quali intestatari i sigg.ri Filannino Anna e Filannino Francesco.

ART. 2 - È autorizzato il pagamento della somma di € (470.480,58 × 1/2) = € 235.240,29 (duecentotrentacinquemiladuecentoquarantaeuro/29), di cui alle precitate quietanze di deposito n. 307 del 07.07.2008 (pos. prov.le n. 160120), e n. 1248617 del 28.01.2015 (pos. prov.le n. 163964), da assoggettare alla ritenuta d'imposta nella misura del 20% da computarsi sull'intero importo della somma indennizzatoria, ex art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, unitamente agli interessi maturati e maturandi, a favore della sig.ra FILANNINO Anna, comproprietaria della quota patrimoniale di 1/2 con Filannino Francesco, a titolo di indennità di espropriazione ed interessi legali, per il suolo espropriato da questo Comune compreso nel 3° PTA del PdZ ex lege 167/1962, (già) distinto in catasto al foglio 86, particella 3159, di mq 2.932, a seguito di sentenza della Corte di Appello di Bari n. 77/2014 del 29.01.2014.

ART. 3 - Sono esonerati la Cassa depositi e prestiti e l'Ufficio pagatore da ogni responsabilità in merito.

D À A T T O

che il pagamento delle somme depositate dovrà avvenire dopo lo spirare del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per la presentazione delle opposizioni ex art. 26, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 327/2001, nonché previa attestazione, da parte del Dirigente Ufficio Espropri del Comune di Barletta, da accludersi al presente atto, e di cui ne costituisce parte integrante, circa la mancata proposizione di opposizioni di terzi sul pagamento e per l'ammontare dell'indennità e, dunque, circa la sussistenza imprescindibile della condizione di effettiva definitività rispetto a tutti dell'indennità di esproprio, *conditio sine qua non* a cui è pertanto subordinata l'efficacia del presente ordine di pagamento della somma depositata, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, e che, per l'appunto, si verifica dopo la decorrenza del termine di opposizione dei terzi dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa: difatti, in caso di impugnazioni, a norma dell'art. 26, comma 4, del T.U., ed anche per gli effetti dell'art. 29 del T.U., il pagamento definitivo delle indennità agli aventi diritto sarà disposto dall'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi ne abbia interesse.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero Dinoia-

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
-Ing. Ernesto Bernardini-